



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE VIABILITA', PATRIMONIO E IDROGEOLOGICO
Servizio Trasporti

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE N. 7 "DELLA VALGEROLA" - PROROGA DELL'ORDINANZA N. 226/2025 DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO A SENSO UNICO ALTERNATO, IN COMUNE DI GEROLA ALTA

ORDINANZA N. 252

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- sulla strada provinciale in oggetto, nel tratto compreso tra il km 11+287 e il km 16+842, nel territorio del comune di Gerola Alta sono in corso i lavori per l'esecuzione di scavi e opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica nel comune di Gerola Alta, nell'ambito della concessione di progettazione costruzione, manutenzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultralarga di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio della regione Lombardia;
- i sopraccitati lavori sono eseguiti dalla società Sertori S.p.A. (P. IVA 13231900153), con sede a Milano in via Caracciolo, 77, per conto della società Open Fiber S.p.A., titolare dell'autorizzazione n. 11010 del 22 maggio 2024, rilasciata dalla scrivente Provincia con nota protocollo n. 16280 del 22 maggio 2024;
- per i sopraccitati lavori, con propria ordinanza n. 226 in data 15 ottobre 2025, è stata disposta la circolazione a senso unico alternato dalle ore 7.00 del giorno 20 ottobre 2025 alle ore 18.00 del giorno 7 novembre 2025;

VISTA l'istanza pervenuta in data 30 ottobre 2025 ed acquisita al protocollo al n. 36568, con la quale la società Sertori S.p.A., ha chiesto la proroga della suddetta ordinanza n. 226/2025, poiché i lavori non potranno essere ultimati entro i tempi previsti;

RITENUTO indispensabile, per consentire la prosecuzione dei suddetti lavori, nonché per garantire la sicurezza della circolazione stradale, emettere un provvedimento di limitazione della circolazione, nell'area interessata;

SU PROPOSTA conforme del funzionario responsabile dell'istruttoria, in ottemperanza al Codice della Strada, al fine di garantire l'assoluta regolarità della circolazione nel tratto interessato dai lavori di che trattasi;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DISPONE

la proroga della validità della propria ordinanza n. 226/2025, fino a fine lavori, e comunque **entro e non oltre le ore 17.30 del giorno 14 novembre 2025.**

L'impresa esecutrice dei lavori osserverà tutte le prescrizioni di cui alla precedente ordinanza n. 226/2025.

In caso di inconvenienti, un incaricato della ditta esecutrice dovrà intervenire tempestivamente per la risoluzione degli stessi:

- Sertori S.p.A. - cell. n. 348 4133036

- la sorveglianza e manutenzione di tutta la segnaletica è a carico della società esecutrice.

È comunque fatta salva l'applicazione scrupolosa degli schemi segnaletici previsti dal decreto ministeriale 10 luglio 2002.

Le società Open Fiber S.p.A. e Sertori S.p.A. terranno la scrivente Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente ordinanza potesse pervenire loro da terzi, intendendosi che l'ordinanza è emessa senza pregiudizio dei terzi stessi.

È, inoltre, fatta salva la facoltà della scrivente Provincia di revocare la presente ordinanza, a proprio insindacabile giudizio, per sopraggiunti motivi legati alla sicurezza stradale, senza che le società Open Fiber S.p.A. e Sertori S.p.A. possano pretendere alcun indennizzo.

La presente ordinanza, oltre che essere esposta in loco con i prescritti segnali stradali, verrà resa nota al pubblico, anche mediante pubblicazione all'albo pretorio online. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 285/1992 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua adozione e con le formalità stabilite all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, comunico inoltre che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica (o comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari), ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Sondrio, 07/11/2025

IL DIRIGENTE SUPPLENTE
Gianluca Cristini

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Responsabile dell'istruttoria: Ing. Bernardo Galli (tel. 0342 531 302)